

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 giugno 2014)

INDICE

ALBERTINI: sulle attività ispettive in merito
alla regolarità dell'operato della Procura di
Milano (4-01571) (risp. ORLANDO, *mini-
stro della giustizia*) Pag. 1151

sulle attività ispettive in merito alla regolarità
dell'operato della Procura di Milano (4-
02297) (risp. ORLANDO, *ministro della
giustizia*) 1154

ALBERTINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a fine ottobre 2012, da deputato europeo, l'interrogante aveva presentato al Ministro della giustizia *pro tempore*, avvocato Paola Severino Di Benedetto, un esposto/interrogazione per conoscere se alcuni comportamenti del sostituto procuratore di Milano, ora procuratore aggiunto, dottor A. Robledo, relativamente a vicende che lo avevano interessato allorquando era sindaco di quella città, anche se, forse, non avevano comportato la commissione di specifici reati, fossero comunque deontologicamente corretti;

l'interrogante si riferiva, espressamente, alla questione degli emendamenti in bianco (sottoscritti da alcuni consiglieri comunali dell'allora maggioranza); alla questione Serravalle, quando Penati acquistò da Gavio le quote della società ad un prezzo spropositato e fuori mercato per poi avere personalmente o per il suo partito un ritorno parziale di quanto pagato (come accertato dal pubblico ministero di Monza anche se, poi, ha dovuto dichiarare prescritto il reato); alla questione dei derivati sottoscritti, durante la gestione quale sindaco, dal Comune di Milano per dilazionare il debito nei confronti della Cassa depositi e prestiti;

questioni che avevano coinvolto l'attività (o inattività) del dottor Robledo su circostanze verificatesi negli ultimi tre anni del secondo mandato di sindaco;

l'esposto non era maturato da una personale inimicizia nei confronti del dottor Robledo, ma perché l'interrogante ha sempre ritenuto che, se la moglie di Cesare deve essere la più onesta di tutte le donne, ugualmente un magistrato dovrebbe essere il primo a dover rispettare le norme di diritto e di deontologia, senza essere attratto dai riflettori mediatici o da personali opinioni politiche;

di tanto ha voluto dare conto anche al Parlamento europeo perché non ha mai ritenuto che il fine possa giustificare i mezzi e che, invece, si debba sempre parlare di giustizia con la lettera maiuscola;

a maggior ragione, da senatore, l'interrogante ritiene che in Italia tutti i cittadini debbano essere sottoposti alle sue leggi e che nessuno possa impunemente prevaricarle, né detenendo un effettivo potere personale né basandosi sulla presunzione che indagini su eventuali sue infrazioni (per

non parlare di altro), venendo condotte da colleghi, sarebbero approdate in un nulla di fatto;

nello specifico si chiedeva se non rasantasse il reato di sequestro di persona, ai sensi dell'art. 605 del codice penale, e fosse, comunque, corretto per lo Stato italiano, al di là di quello che viene chiamato il "rito ambrosiano": 1) far prelevare sul posto di lavoro, dalla Guardia di finanza, una persona semplicemente informata sui fatti senza averle, in precedenza, mai notificato un avviso di convocazione; 2) interrogarla per ore nel proprio ufficio minacciandola di arresto; 3) dopo l'interrogatorio obbligarla a restare nei locali della Procura in attesa che il magistrato redigesse un decreto di perquisizione; 4) farla riaccompagnare da agenti della Guardia di finanza per poter, alle ore 8.00 di sera, far eseguire il sequestro presso il suo posto di lavoro; 5) terminate le operazioni di sequestro, invece di lasciarla libera, farla riaccompagnare presso i locali della Procura di Milano, tenendola vigilata in una stanza senza che neppure potesse conferire con i propri familiari; 6) interrogarla nuovamente dalle ore 12.00 alle ore 02.00 di notte, facendo apparire nel verbale che sarebbe stata la stessa a richiedere di essere interrogata;

azioni, queste, del sostituto procuratore di Milano, che la persona informata sui fatti, che le aveva subite, davanti a più persone aveva definito "un metodo da Gestapo";

il tutto, poi, per una questione che aveva solo risonanza mediatica, in quanto coinvolgeva il Comune di Milano, ma non un'effettiva gravità giuridica, tanto che la Suprema Corte di cassazione ha successivamente ritenuto l'insussistenza di ogni e qualsiasi fatto reato;

al Ministro *pro tempore* l'interrogante chiedeva inoltre se, qualora non fosse stata una voluta omissione degli atti d'ufficio, rappresentasse comunque una negligenza del magistrato: 1) far eseguire una perizia, di fatto, poi, senza neppure integralmente leggerla se non in una delle sue conclusioni, quella che trattava di parti private, mentre, nello specifico la perizia stessa riguardava enti pubblici; 2) preannunciare al difensore della parte offesa, il Comune di Milano, che in base alle conclusioni di quella perizia avrebbe richiesto al gip l'archiviazione di quel procedimento; 3) avendo saputo dal difensore della parte offesa che, in tal caso, vi sarebbe stata opposizione all'archiviazione in quanto altre consulenze attestavano il contrario rispetto a quanto riferito dal magistrato, non compiere più alcun atto di indagine e tenere il fascicolo nel cassetto, forse al solo scopo di far prescrivere l'eventuale reato e, così, non avere l'opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa che, potendo leggere la perizia fatta eseguire dalla Procura, si sarebbe accorta che le effettive conclusioni della stessa non erano quelle indicate dal sostituto procuratore;

come terza questione domandava, fra l'altro, se fosse corretto che un sostituto procuratore, molto probabilmente perché la circostanza avrebbe avuto un sicuro riscontro mediatico, incriminasse dei funzionari pubblici, facesse eseguire sui loro beni dei sequestri, reclamasse il loro rinvio a giudizio, per poi, al dibattimento, non essendo emerse circostanze diverse da quelle già in atti delle indagini, chiedesse la loro assoluzione per non aver commesso i fatti;

proprio a tale proposito chiedeva, visto che a norma dell'art. 358 del codice di procedura penale è compito del sostituto procuratore anche quello di fare accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, se non sarebbe stato più giusto già richiedere al gip il non luogo a procedere per evitare la gogna mediatica del pubblico processo;

questi episodi erano stati, fin dall'inizio, documentalmente provati e, una volta divenuto senatore, l'interrogante con lettera ha fatto presente al Ministro in indirizzo che una difesa del sostituto procuratore che, quanto al primo episodio denunciato, si basasse solo sugli orari indicati nei verbali che lasciavano spazi di tempo fra i loro complimenti non provava affatto che nel frattempo la persona informata sui fatti fosse rimasta libera di agire. Era quindi, a suo avviso, necessario che eventuali ispettori sentissero anche la versione di detta persona;

altre questioni non erano trattate nella lettera, perché l'interrogante ritiene che il comportamento del sostituto procuratore si evidenziava *per tabulas*;

l'interrogante da senatore ha presentato un esposto, ancor più circostanziato e documentato rispetto a quello presentato al ministro Severino, sia al Consiglio superiore della magistratura che alla Procura presso la Corte di cassazione, in cui allegava oltre alla dichiarazione di quanto subito dalla persona informata sui fatti per il primo episodio, anche i documenti che sicuramente smentivano il sostituto procuratore per il secondo episodio denunciato. Si tratta essenzialmente delle indagini della Procura della Repubblica di Monza con il successivo rinvio a giudizio penale di Penati ed al fatto che anche la Procura presso la Corte dei conti, facendo peraltro riferimento alla stessa perizia fatta eseguire dal dottor Robledo, ha ritenuto di rinviarlo per un danno erariale di svariati milioni di euro;

per quanto a conoscenza dell'interrogante, allo stato, il Consiglio superiore della magistratura non ha archiviato la posizione del sostituto procuratore,

si chiede di sapere:

se e quale attività ispettiva sia stata effettivamente compiuta da parte del Ministero;

per quali motivi gli eventuali ispettori non abbiano sentito la persona informata dei fatti che aveva subito il comportamento del sostituto procuratore;

per quale motivo non siano state sentite dagli eventuali ispettori le persone indicate dall'interrogante con riguardo ai primi due fatti;

quali conclusioni abbiano eventualmente raggiunto gli ispettori e il Ministero.

(4-01571)

(29 gennaio 2014)

ALBERTINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

a fine ottobre 2012, da deputato europeo, l'interrogante aveva presentato al Ministro della giustizia *pro tempore*, avvocato Paola Severino Di Benedetto, un esposto/interrogazione per conoscere se alcuni comportamenti del sostituto procuratore di Milano, ora procuratore aggiunto, dottor A. Robledo, relativamente a vicende che lo avevano interessato allorquando era sindaco di quella città, anche se, forse, non avevano comportato la commissione di specifici reati, fossero comunque deontologicamente corretti;

l'interrogante si riferiva, espressamente, alla questione degli emendamenti in bianco (sottoscritti da alcuni consiglieri comunali dell'allora maggioranza); alla questione Serravalle, quando Penati acquistò da Gavio le quote della società ad un prezzo spropositato e fuori mercato per poi avere personalmente o per il suo partito un ritorno parziale di quanto pagato (come accertato dal pubblico ministero di Monza anche se, poi, ha dovuto dichiarare prescritto il reato); alla questione dei derivati sottoscritti, durante la gestione quale sindaco, dal Comune di Milano per dilazionare il debito nei confronti della Cassa depositi e prestiti;

questioni che avevano coinvolto l'attività (o inattività) del dottor Robledo su circostanze verificatesi negli ultimi tre anni del secondo mandato di sindaco;

l'esposto non era maturato da una personale inimicizia nei confronti del dottor Robledo, ma perché l'interrogante ha sempre ritenuto che, se la moglie di Cesare deve essere la più onesta di tutte le donne, ugualmente un magistrato dovrebbe essere il primo a dover rispettare le norme di diritto e di deontologia, senza essere attratto dai riflettori mediatici o da personali opinioni politiche;

di tanto ha voluto dare conto anche al Parlamento europeo perché non ha mai ritenuto che il fine possa giustificare i mezzi e che, invece, si debba sempre parlare di giustizia con la lettera maiuscola;

a maggior ragione, da senatore, l'interrogante ritiene che in Italia tutti i cittadini debbano essere sottoposti alle sue leggi e che nessuno possa impunemente prevaricarle, né detenendo un effettivo potere personale né basandosi sulla presunzione che indagini su eventuali sue infrazioni (per non parlare di altro), venendo condotte da colleghi, sarebbero approdate in un nulla di fatto;

nello specifico si chiedeva se non rasentasse il reato di sequestro di persona, ai sensi dell'art. 605 del codice penale, e fosse, comunque, corretto per lo Stato italiano, al di là di quello che viene chiamato il "rito ambrosiano": 1) far prelevare sul posto di lavoro, dalla Guardia di finanza, una persona semplicemente informata sui fatti senza averle, in precedenza, mai notificato un avviso di convocazione; 2) interrogarla per ore nel proprio ufficio minacciandola di arresto; 3) dopo l'interrogatorio obbligarla a restare nei locali della Procura in attesa che il magistrato redigesse un decreto di perquisizione; 4) farla riaccompagnare da agenti della Guardia di finanza per poter, alle ore 8.00 di sera, far eseguire il sequestro presso il suo posto di lavoro; 5) terminate le operazioni di sequestro, invece di lasciarla libera, farla riaccompagnare presso i locali della Procura di Milano, tenendola vigilata in una stanza senza che neppure potesse conferire con i propri familiari; 6) interrogarla nuovamente dalle ore 12.00 alle ore 02.00 di notte, facendo apparire nel verbale che sarebbe stata la stessa a richiedere di essere interrogata;

azioni, queste, del sostituto procuratore di Milano, che la persona informata sui fatti, che le aveva subite, davanti a più persone aveva definito "un metodo da Gestapo";

il tutto, poi, per una questione che aveva solo risonanza mediatica, in quanto coinvolgeva il Comune di Milano, ma non un'effettiva gravità giuridica, tanto che la Suprema Corte di cassazione ha successivamente ritenuto l'insussistenza di ogni e qualsiasi fatto reato;

al Ministro *pro tempore* l'interrogante chiedeva inoltre se, qualora non fosse stata una voluta omissione degli atti d'ufficio, rappresentasse comunque una negligenza del magistrato: 1) far eseguire una perizia, di fatto, poi, senza neppure integralmente leggerla se non in una delle sue conclusioni, quella che trattava di parti private, mentre, nello specifico la perizia stessa riguardava enti pubblici; 2) preannunciare al difensore della parte offesa, il Comune di Milano, che in base alle conclusioni di quella perizia avrebbe richiesto al gip l'archiviazione di quel procedimento; 3) avendo saputo dal difensore della parte offesa che, in tal caso, vi sarebbe stata opposizione all'archiviazione in quanto altre consulenze attestavano il contrario rispetto a

quanto riferito dal magistrato, non compiere più alcun atto di indagine e tenere il fascicolo nel cassetto, forse al solo scopo di far prescrivere l'eventuale reato e, così, non avere l'opposizione all'archiviazione da parte della persona offesa che, potendo leggere la perizia fatta eseguire dalla Procura, si sarebbe accorta che le effettive conclusioni della stessa non erano quelle indicate dal sostituto procuratore;

come terza questione domandava, fra l'altro, se fosse corretto che un sostituto procuratore, molto probabilmente perché la circostanza avrebbe avuto un sicuro riscontro mediatico, incriminasse dei funzionari pubblici, facesse eseguire sui loro beni dei sequestri, reclamasse il loro rinvio a giudizio, per poi, al dibattimento, non essendo emerse circostanze diverse da quelle già in atti delle indagini, chiedesse la loro assoluzione per non aver commesso i fatti;

proprio a tale proposito chiedeva, visto che a norma dell'art. 358 del codice di procedura penale è compito del sostituto procuratore anche quello di fare accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, se non sarebbe stato più giusto già richiedere al gip il non luogo a procedere per evitare la gogna mediatica del pubblico processo;

questi episodi erano stati, fin dall'inizio, documentalmente provati e, una volta divenuto senatore, l'interrogante con lettera ha fatto presente al Ministro in indirizzo che una difesa del sostituto procuratore che, quanto al primo episodio denunciato, si basasse solo sugli orari indicati nei verbali che lasciavano spazi di tempo fra i loro complimenti non provava affatto che nel frattempo la persona informata sui fatti fosse rimasta libera di agire. Era quindi, a suo avviso, necessario che eventuali ispettori sentissero anche la versione di detta persona;

altre questioni non erano trattate nella lettera, perché l'interrogante ritiene che il comportamento del sostituto procuratore si evidenziava *per tabulas*;

l'interrogante da senatore ha presentato un esposto, ancor più circostanziato e documentato rispetto a quello presentato al ministro Severino, sia al Consiglio superiore della magistratura che alla Procura presso la Corte di cassazione, in cui allegava oltre alla dichiarazione di quanto subito dalla persona informata sui fatti per il primo episodio, anche i documenti che sicuramente smentivano il sostituto procuratore per il secondo episodio denunciato. Si tratta essenzialmente delle indagini della Procura della Repubblica di Monza con il successivo rinvio a giudizio penale di Penati ed al fatto che anche la Procura presso la Corte dei conti, facendo peraltro riferimento alla stessa perizia fatta eseguire dal dottor Robledo, ha ritenuto di rinviarlo per un danno erariale di svariati milioni di euro;

per quanto a conoscenza dell'interrogante, allo stato, il Consiglio superiore della magistratura non ha archiviato la posizione del sostituto procuratore;

l'interrogante, in data 29 gennaio 2014, sulla stessa questione, ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-01571 al quale, il Governo non ha ancora fornito risposta,

si chiede di sapere:

se e quale attività ispettiva sia stata effettivamente compiuta da parte del Ministero;

per quali motivi gli eventuali ispettori non abbiano sentito la persona informata dei fatti che aveva subito il comportamento del sostituto procuratore;

per quale motivo non siano state sentite dagli eventuali ispettori le persone indicate dall'interrogante con riguardo ai primi due fatti;

quali conclusioni abbiano eventualmente raggiunto gli ispettori e il Ministero.

(4-02297)

(10 giugno 2014)

RISPOSTA.^(*) - Nel rispondere alle articolate interrogazioni, peraltro entrambe di analogo tenore, si ritiene opportuno riepilogarne preliminarmente i molteplici profili. Le questioni attengono, in via generale, a doglianze espresse, anche in esposti già presentati ai precedenti Ministri della giustizia, al Consiglio superiore della magistratura ed alla Procura generale presso la Corte di cassazione, nei confronti dell'operato del dottor Alfredo Robledo, all'epoca dei fatti sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, risalenti al periodo in cui l'interrogante era sindaco di quella città.

Dette doglianze vertono sulla trattazione di tre procedimenti penali iscritti presso la Procura di Milano relativi: 1) all'acquisto, avvenuto nel 2005, da parte di una società facente capo alla Provincia di Milano, allora presieduta da Filippo Penati, di un pacchetto di quote della società Milano Serravalle ad un prezzo ritenuto eccessivo rispetto al reale valore della società (procedimento n. 3543/06); 2) alla sottoscrizione, da parte del Comune

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

di Milano, di alcuni strumenti finanziari “derivati”, diretta a dilazionare il debito nei confronti della Cassa depositi e prestiti (procedimento n. 32 103/09); 3) alle modalità di conduzione, da parte del dottor Robledo, delle indagini relative alla vicenda degli “emendamenti in bianco” del bilancio preventivo del Comune di Milano (procedimento n. 9384/03).

Riguardo a tale ultimo profilo, i rilievi mossi concernono le modalità con le quali sarebbe stato sentito come persona informata sui fatti il dottor Penco, direttore della ragioneria comunale, nel corso della notte ed ininterrottamente dalle ore 18 alle ore 2 del mattino, tanto che questi sarebbe stato indotto a rilasciare dichiarazioni per supportare la tesi accusatoria dietro minaccia di essere mandato in carcere. Tali circostanze sarebbero state confermate da un colloquio successivamente svoltosi fra il dottor Penco e l’interrogante, nel corso del quale il sen. Albertini aveva registrato le lamentele del primo circa il comportamento del dottor Robledo.

L’interrogante evidenzia inoltre che, dopo avere presentato, nell’ambito della medesima vicenda degli “emendamenti in bianco”, una denuncia-querela per la falsità di firme apposte da alcuni appartenenti all’opposizione, il dottor Robledo avrebbe fatto in modo che il fascicolo relativo a quest’ultima indagine venisse affidato ad altri colleghi, allo scopo di non acquisire agli atti eventuali elementi contrari all’ipotesi investigativa percorsa nel procedimento sugli “emendamenti in bianco”.

In ordine alla questione relativa all’acquisto di azioni della società Milano Serravalle, l’interrogante rileva che il procedimento iscritto a seguito della denuncia da lui stesso presentata, nella quale si ipotizzava a carico degli amministratori locali il reato di abuso di ufficio, era stato affidato al dottor Robledo, il quale tuttavia non aveva compiuto alcun atto, né (appositamente sollecitato dal legale del Comune) aveva provveduto a chiedere l’archiviazione al giudice per le indagini preliminari, limitandosi a trasmettere gli atti per competenza, solo nel 2011, alla Procura della Repubblica di Monza; quest’ultima, nel corso delle indagini, aveva fatto eseguire una consulenza sul valore delle azioni ed aveva accertato che il prezzo delle stesse era stato gonfiato, in tal modo confermando i reati ipotizzati dell’esponente, sui quali il dottor Robledo non avrebbe investigato.

I rilievi concernono infine la vicenda dei titoli finanziari “derivati”, in ordine alla quale, all’esito delle indagini, il dottor Robledo aveva richiesto il rinvio a giudizio per i diretti collaboratori del sindaco *pro tempore* Albertini sulla base di un preteso danno che l’operazione finanziaria aveva causato al Comune; l’interrogante, al contrario, ritiene che l’operazione (giustificata alla luce di un’accurata verifica di convenienza economica, che risulterebbe sottratta dal fascicolo delle indagini) ha determinato un rilevante risparmio a favore del Comune di Milano; ciò comproverebbe ulteriormente l’esistenza di un atteggiamento persecutorio del dottor Robledo nei suoi confronti.

Tutto ciò richiamato, bisogna evidenziare che le competenti articolazioni ministeriali (Ispettorato generale e Direzione generale dei magistrati) hanno doverosamente avviato un'approfondita istruttoria sulle complesse e delicate vicende narrate negli esposti, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni proprie del Ministro in materia disciplinare.

Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita una dettagliata relazione del procuratore della Repubblica di Milano, contenente chiarimenti sulle singole vicende. All'esito degli approfondimenti, sia la Direzione generale dei magistrati (con note del 27 agosto 2013 e dell'8 aprile 2014) che l'Ispettorato generale (con note del 4 marzo 2013, 1° luglio 2013, 3 luglio 2013, 11 agosto 2013 e 27 marzo 2014) hanno proposto l'archiviazione per tutte le vicende denunciate. In particolare, quanto al procedimento relativo all'escussione del dottor Penco, è stata anche evidenziata l'improcedibilità per tali fatti, in quanto risalenti ad oltre 10 anni prima (2003).

Riguardo alle modalità di escussione del dottor Penco, l'istruttoria svolta ha evidenziato che, secondo gli orari risultanti dai verbali, il dottor Penco è stato sentito tra le ore 16 e le ore 19.30 del 21 marzo 2003, nonché dalle ore 00.20 alle ore 2 del giorno successivo. Inoltre, è emerso che il dottor Penco rimase a disposizione degli inquirenti nel corso delle operazioni di sequestro (disposto all'esito del primo esame e notificato al dottor Penco alle ore 19.55) di alcune agende, custodite dal dottor Penco nei locali del Comune di Milano. Le operazioni di sequestro (nel corso delle quali il dottor Penco non richiese l'assistenza di un difensore o di altra persona di sua fiducia) ebbero inizio alle ore 20 e terminò alle ore 22.10 e, all'esito dell'acquisizione del materiale sequestrato, fu proprio il dottor Penco a voler rilasciare dichiarazioni

spontanee, recepite nel verbale riaperto alle ore 00.20 del mattino successivo dopo la deposizione di un altro teste e chiuso alle ore 2.05.

In ordine alla vicenda degli "emendamenti in bianco" presentati dalla minoranza consiliare, l'Ispettorato generale ha rilevato che i fatti denunciati dal sen. Albertini non appaiono riferibili a condotte del dottor Robledo. Infatti, il procedimento venne iscritto contro ignoti ed assegnato con modalità automatiche alla dottoressa Serafini, ma copia della denuncia venne trasmessa, per quanto di eventuale pertinenza, ai sostituti procuratori titolari del procedimento relativo agli "emendamenti in bianco" presentati dalla maggioranza (dottor Robledo e dottoressa Siciliano). All'esito delle indagini, la Procura chiese l'archiviazione del procedimento, accolta dal giudice per le indagini preliminari.

Quanto alla vicenda dei titoli "derivati", a seguito della memoria presentata dall'interrogante al presidente del collegio giudicante (nella quale si segnalava che il dottor Robledo aveva sostenuto, contrariamente al vero, l'inesistenza della documentazione inerente al calcolo della convenienza e-

conomica delle operazioni sui prodotti finanziari derivati) il Tribunale di Milano ha trasmesso gli atti alla Procura di Brescia per competenza.

Con riferimento ai fatti relativi all'acquisto delle azioni della Milano Serravalle, la Procura di Milano ha ritenuto di non proseguire le indagini sulla base delle conclusioni della consulenza tecnica condotta sulla congruità del prezzo di acquisto delle azioni. Dagli atti acquisiti dal Consiglio superiore della magistratura emerge che la Procura di Monza non ha, allo stato, elevato alcuna imputazione specifica nei riguardi di Penati, ma ha richiesto il suo rinvio a giudizio per ipotesi di reato diverse. Sulla vicenda, l'Ispettorato generale ha sì evidenziato la sussistenza di una inerzia obiettivamente pregiudizievole nella conduzione delle indagini (protrattesi oltre i termini previsti dalla legge), ma ha ritenuto che tale inerzia non appare "grave" ai sensi della normativa disciplinare in quanto le risultanze della consulenza tecnica non avrebbero comunque consentito l'utile prosecuzione delle indagini.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria ministeriale, si comunica che, in assenza di riscontri alle doglianze del sen. Albertini, idonei a giustificare la sussistenza di specifiche fattispecie disciplinari, si è aderito alla proposta di archiviazione della pratica pervenuta dalle competenti articolazioni ministeriali.

Naturalmente, non si mancherà di seguire con attenzione gli eventuali sviluppi sulla vicenda che dovessero emergere dalle ulteriori valutazioni che saranno operate dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, cui il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta plenaria del 21 maggio 2014, nel deliberare l'archiviazione del procedimento per quanto concerne la questione relativa alla sussistenza di incompatibilità, ha trasmesso gli atti per quanto di eventuale competenza in relazione ai profili di rilevanza disciplinare relativi al ritardo nella trasmissione del procedimento dalla Procura di Monza da parte del dottor Robledo.

Il Ministro della giustizia

ORLANDO

(18 giugno 2014)
